
**SURROGA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che è necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale, come è stato nominato con Decreto Sindacale n. 21 del 18.4.2017;

Visti e richiamati la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2014, lo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale (artt. 12 e ss.), lo Statuto del Comune di Cusano Milanino (artt. 13, 16, 29 e 60) e l'art. 50, comma 8 del T.U. Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

Visto l'art. 1 e seguenti della L. 12.7.2011 n. 120, il D.P.R. 12.2.2012 n. 251 che obbliga le Amministrazioni pubbliche al rispetto delle quote di genere, l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

Visto l'art. 13 dello Statuto Comunale che stabilisce che: "Nelle commissioni tecniche consultive e nei consigli di amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune devono essere garantite le pari opportunità, ferme restando le competenze necessarie";

Visto l'art. 60 dello Statuto che disciplina le aziende speciali sancendo che nelle nomine degli organi di amministrazione deve essere rispettato tra l'altro anche l'art. 13 dianzi riportato;

Considerato che occorre assicurare il rispetto delle quote di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione e ritenuto opportuno riservare il presente bando/avviso esclusivamente alla selezione di un componente del C.d.A. di genere femminile in surroga del componente dimissionario, considerato che l'attuale Presidente e l'attuale componente in carica sono di genere maschile;

AVVISA

E' indetta selezione per la nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di genere femminile per le motivazioni sopra riportate, in surroga del Consigliere cessato dalla carica a seguito di dimissioni.

Le candidature devono pervenire alla Segreteria Generale del Comune, consegnandole a mano presso l'Ufficio Protocollo o inviandole all'indirizzo Pec:
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it,

entro e non oltre il 6 ottobre 2017 alle ore 12.00.

I requisiti, le cause di esclusione, i documenti e le modalità e termini di presentazione delle candidature sono le seguenti:

Art.1 - REQUISITI PER LA NOMINA

Le candidate alla nomina devono:

1. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui al capo II del Titolo III del Dlgs 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
2. essere in possesso dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 10 del Dlgs 31.12.2012 n°. 235 ;
3. possedere i requisiti di conferibilità ai sensi del Dlgs 08.04.2013 n° 39 recante:“ Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
4. possedere riconosciuta moralità onorabilità ed affidabilità;
5. possedere esperienza amministrativa e professionale opportunamente documentati da produrre in allegato al curriculum.
6. Dichiarare di impegnarsi ad aderire in modo ufficiale alla “Carta di Pisa”, Codice Etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali.

Art. 2 - ESCLUSIONI

Fatte salve altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente nel tempo, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso l' Azienda:

1. chi abbia riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
2. chi abbia riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
3. chi abbia riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314/335);
4. chi risulti essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
5. colui/colei nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
6. chi rientri nei casi previsti dagli articoli 4-7-9-11-13 del D.Lgs. 39/2013;
7. chi abbia riportato condanna definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione o della sospensione per uno dei reati previsti dalla legislazione vigente in materia bancaria , creditizia e fallimentare;
8. chi abbia liti pendenti giudiziali o stragiudiziali con l'Azienda presso cui deve essere nominato;

9. chi si trovi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione permanente o temporanea dai pubblici uffici o dalla direzione ed amministrazione di persone giuridiche ed imprese;
10. chi non risulti in possesso dei requisiti di moralità, onorabilità ed affidabilità;
11. chi si trovi in conflitto di interessi rispetto al Comune o all'azienda;
12. i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con o senza poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti, analoghe ed affini a quelle rientranti negli scopi dell'azienda o loro congiunti, oltretutto i dirigenti ed il personale dipendente del Comune di Cusano Milanino e dell'azienda;
13. chi sia stato revocato da precedenti incarichi di rappresentante del Comune per motivate ragioni;
14. chi sia stato nominato consecutivamente per due volte nello stesso ente, salvo il caso che dalla cessazione dell'ultima nomina sia trascorso un periodo equivalente alla durata del relativo mandato;
15. chi abbia rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con il Sindaco;
16. chi risulti lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; a tal fine a norma dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e della circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, incarichi e collaborazioni di lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
17. chi risulti già titolare di altri incarichi presso aziende-enti istituzioni, conferito con nomina del Sindaco del Comune di Cusano Milanino.

Art. 3 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

In allegato alla candidatura deve essere prodotta la seguente documentazione sottoscritta a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a. dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessata;
- b. adeguato curriculum vitae et studiorum nel formato europeo;
- c. idonea dichiarazione sostitutiva nelle forme previste dal DPR 445/2000 in cui l'interessata dichiara:
 - il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause e condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità ed inconferibilità riferite alle disposizioni elencate ai precedenti articoli 1 e 2;
 - l'impegno a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità /inconferibilità/incompatibilità elencate all'art.2;
 - di prendere atto che il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui all'art.2, nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione;
 - l'impegno ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi comunali in riferimento all'attività dell'azienda;
 - l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto dell'azienda e dai regolamenti dell'ente e dell'azienda;
 - l'impegno ad aderire in modo ufficiale alla "Carta di Pisa", Codice Etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum e delle dichiarazioni previste dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Dlgs 33/2013 e s.m.i.), sul sito istituzionale dell'azienda e del Comune.
- d. ogni altra documentazione che la candidata intenda trasmettere per consentire le valutazioni di competenza del Sindaco.

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature viene operata dal Sindaco, previa istruttoria del funzionario responsabile del Settore Affari Istituzionali competente in merito all'ammissibilità delle stesse in base ai requisiti richiesti nel presente avviso.
2. Il Sindaco nella valutazione delle candidature ha facoltà di avvalersi dell'assistenza del Segretario comunale.
3. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:
 - l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'ente interessato;
 - l'esperienza professionale, adeguatamente documentata, in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi anche del settore pubblico o privato, emergente anche dal credito formativo acquisito;
 - documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata anche da pubblicazioni;
 - documentata attività di impegno sociale e civile.
4. Il Sindaco ha facoltà di scegliere la candidata idonea anche previo colloquio con tutte le candidate che hanno fatto pervenire l'istanza ovvero con coloro che hanno inoltrato il curriculum ritenuto comparativamente più significativo in relazione ai criteri prefissati. Nell'ipotesi in cui non siano pervenute istanze entro i termini stabiliti, il Sindaco ha facoltà di riaprire i termini dell'avviso con una nuova pubblicazione oppure di procedere comunque alla nomina della rappresentante "intuitu personae", acquisendo in ogni caso il curriculum vitae della persona da nominare e le dichiarazioni indicate ai precedenti articoli.

Art. 5

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. La nomina da parte del Sindaco non comporta diritto ad alcuna remunerazione da parte del Comune;
2. La nomina nel CDA dell'azienda Farmacia è onorifica e non dà diritto a compensi o indennità da parte dell'Azienda.

Cusano Milanino, 7 settembre 2017



Il Sindaco

Dott. Lorenzo Gaiani

